

I PRECETTI DELLA CHIESA SUI SACRAMENTI: OBBLIGO PERSONALE E VINCOLO SOCIALE

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: L'obbligo della Confessione e della Comunione annuali tutelano la pietà dei fedeli e la dignità dei sacramenti. L'origine e la prassi storica dei due precetti manifesta il carattere sociale e comunitario delle relative prescrizioni. Il titolo legale della pretesa risponde alla logica dell'economia salvifica: la legge concretizza un preesistente dovere fondamentale. La fissazione del minimo garantito ha rilievo intersoggettivo nella misura in cui contribuisce al riconoscimento e all'edificazione della comunità. La peculiarità del regime dei precetti sacramentali deriva dal rispetto e dalla conformazione con la *lex gratiae*: l'adempimento richiede la retta disposizione interiore del soggetto. Il recupero della centralità del mistero pasquale può rilanciare l'attuale trascuratezza dei precetti, riscoprendone la pienezza di senso, l'intima connessione e la responsabilità dei diversi agenti ecclesiali.

PAROLE CHIAVE: Precetto pasquale. Can. 920. Can. 989.

ABSTRACT: The obligation of annual Confession and Holy Communion safeguards the devotion of the faithful and the dignity of the sacraments. The origin and historical praxis of the two precepts manifests the social and communal character of the connected prescriptions. The obligation's legal title responds to the logic of the economy of salvation: the law concretizes a pre-existing fundamental obligation. The establishment of a guaranteed minimum is of intersubjective importance insofar as it contributes to the recognition and the building-up of the community. The peculiarity of the system of sacramental precepts arises from a respect for and a conformity to the *lex gratiae*: the fulfillment thereof requires the right interior dispositions of the subject. The recovery of the paschal mystery's centrality can help in overcoming the current negligence towards the precepts, rediscovering the fullness of their meaning, their intimate connection, and the responsibility thereunto borne by different ecclesial agents.

KEYWORDS: Easter Duty. Canon 920. Canon 989.

SOMMARIO: 1. L'oggetto dell'indagine e l'emergenza pastorale attuale. - 2. L'origine e lo sviluppo delle prescrizioni ecclesiali. - 3. Il fondamento e il titolo della pretesa. - 4. Esiste il dovere di ricevere un sacramento? - 5. La peculiare conformazione dei precetti sacramentali. - 6. Il recupero della centralità del mistero pasquale.

1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE E L'EMERGENZA PASTORALE ATTUALE

I PRECETTI strettamente sacramentali si riferiscono all'obbligo annuale della Penitenza e della Comunione.¹ Spicca immediatamente lo stretto collegamento tipologico e funzionale delle due prescrizioni. Al di là della comunanza nel "minimalismo" della pretesa (*saltem*) e dell'annualità dell'esecuzione (*semel in anno*), vi è una continuità e convergenza nella logica dei due sacramenti: la lecita ricezione dell'Eucaristia presuppone lo stato di grazia.² Il richiamo pasquale funge dunque da comune elemento essenziale e motivazionale di entrambi i doveri.³ La coincidenza ontologica e cronologica può sottolineare tra l'altro l'univoca direzione dell'organismo sacramentale.⁴

La nostra attenzione in questa sede è circoscritta ai precetti *stricto sensu* sacramentali: la ricezione annuale del Perdono e dell'Eucaristia, cioè la seconda e terza prescrizione generale della Chiesa.⁵ Escludiamo pertanto dall'indagine (almeno da un esame diretto) il precetto festivo che riguarda anche l'ambito specificamente celebrativo, ma non richiede necessariamente la ricezione del Sacramento. Il mandato domenicale ha infatti lo scopo di onorare il giorno del Signore, facendo memoria del mistero pasquale, ma non è immediatamente finalizzato all'accoglimento del Corpo di Cristo⁶ e nella sua piena accezione trascende l'ambito prettamente liturgico.⁷

Il Catechismo ben esplicita la portata e la forza vincolante dei precetti ecclesiastici: «I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine di garan-

¹ Cfr. cann. 920 e 989 CIC.

² Cfr. ad es. CCE 1385, 1395, 1457.

³ Tutta l'economia salvifica deriva dal mistero pasquale. Non a caso, anticamente i due precetti venivano congiunti. Indicativa è l'intitolazione della tesi sull'argomento: J. DOHNALIK, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Roma 2011. Di seguito ci riferiremo talora sinteticamente al precetto pasquale come somma o complesso dei due obblighi sacramentali.

⁴ L'organismo sacramentale è orientato e finalizzato all'Eucaristia. Cfr. anche M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma 2013, pp. 180-182; M. BELDA, *Guidati dallo Spirito*, Roma 2009, pp. 208-209.

⁵ «Confessa i tuoi peccati almeno una volta all'anno»; «Ricevi il sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua» (CCE 2042).

⁶ Nella genesi della normativa vigente, a proposito del primo precetto («Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro» CCE 2042), si è voluto dichiaratamente indicare la sufficienza dell'assistenza al sacrificio eucaristico (*assistit*) ad evitare l'eventuale ambiguità dell'esigenza della partecipazione («Communicationes», 12 [1980], p. 362). Tranne che per il can. 1248, in riferimento all'Eucaristia nel CIC si adopera il termine *participatio*.

⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Il senso liturgico della festa e l'obbligo del riposo domenicale*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 117-134; ID., *Univocidad del precepto dominical y "carácter positivo" del descanso del trabajo*, «Ius Canonicum», 52 (2012), pp. 171-190.

tire ai fedeli il minimo indispensabile nello spirito di preghiera e nell'impegno morale, nella crescita dell'amore di Dio e del prossimo». ⁸ L'orizzonte di senso e di valore di tali comandi nasce dunque da una preoccupazione eminentemente pastorale: *assicurare la fruizione "minima" del patrimonio salvifico*. La dimensione legale determina solo la soglia di "sopravvivenza soprannaturale" del fedele. Il massimalismo teleologico della santità si concilia pertanto col minimalismo obbligatorio della pretesa: la maternità della Chiesa addita il massimo ma esige il minimo. ⁹ La preoccupazione per la persona non può però essere disgiunta dalla dimensione sociale e comunitaria della vocazione cristiana. Il mistero della comunione dei santi si riflette infatti sull'atteggiarsi dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Senza il rilievo intersoggettivo si rischia di smarrire e impoverire il vero contenuto del disposto.

Nei precetti sacramentali l'ingiunzione di un dover essere personalissimo prevale sul normale appello alla spontaneità e all'iniziativa del fedele nell'accesso all'economia della Redenzione. L'imposizione di un dovere sacramentale peraltro non può che rispettare il senso dell'attribuzione dei beni salvifici. L'obbligo non pare dettato inoltre da un'esigenza immanente alla *lex gratiae* ma da una scelta prudenziale dell'Autorità. Risulta utile allora cercare di chiarire l'atteggiarsi della *dimensione di giustizia* nella fattispecie. I precetti sacramentali forniscono quindi un valido banco di prova per cercare di risolvere la questione dell'*esistenza o meno di un vero e proprio dovere giuridico di ricevere i sacramenti*¹⁰ e permettono di inquadrare correttamente i *limiti intrinseci del relativo mandato*.

Un'analisi sulla stringenza del precetto pasquale sembra una questione leziosa e lontana dalla sensibilità attuale. Nel presente momento storico i dati più critici e allarmanti paiono l'inosservanza della disciplina vigente e la concreta inadempienza del comando. La preoccupazione ecclesiale prioritaria allora non è certo quella di stabilire il limite o il carattere del dovere ma di incentivare la pratica e il rispetto del bene comune. Riteniamo comunque che un'analisi concettuale del tema possa giovare alla formazione e alla responsabilizzazione di tutti gli agenti ecclesiali. Ogni approfondimento veritativo non può che aiutare e favorire il recupero del valore del giusto nel culto. Appare evidente d'altronde che un approccio meramente legalistico

⁸ CCE 2041, cfr. anche *Compendio CCE* 431.

⁹ Cfr. J. HERVADA, *El ordenamiento canónico: aspectos centrales de la construcción del concepto*, Pamplona 2008, pp. 197-200.

¹⁰ Benché solo in riferimento alla Confermazione e all'Unzione degli infermi, J. Hervada afferma: «Riguardo ad essi si può parlare di un diritto dei fedeli di riceverli, ma non di un dovere giuridico. Si vedano i can. 879-896 e 998-1007» (*Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 116). In riferimento all'Eucaristia e alla Penitenza invece lo stesso A. rileva un dovere fondamentale generico specificato da una legge (p. 114). La distinzione operata non ci pare del tutto convincente.

e “doveristico” è insufficiente e, forse, controproducente; occorre pertanto sviluppare l’orientamento fondamentale e sostanziale della prescrizione. Solo la riscoperta del rilievo e della fruttuosità del debito può contribuire a una decisa riaffermazione dei precetti ecclesiastici.

La *logica dei precetti* d’altronde è quella di contribuire e sopperire al fervore della pietà. Eucaristia e Riconciliazione integrano i sacramenti più abituali e frequenti del cammino cristiano.¹¹ L’intento (anche pedagogico e formativo) del Legislatore è stato quello di stimolare la pratica e la familiarità con i più consueti canali della grazia. La straordinarietà della misura supplisce dunque all’eventuale torpore e rilassatezza dei fedeli nell’ordinarietà del ricorso ai mezzi di salvezza. La disciplina ecclesiastica però manifesta pure la necessità dell’apprezzamento comunitario del tesoro della Redenzione e del suo nucleo primigenio. La genesi e la rapida diffusione storica del costume cristiano è tra l’altro un’indicazione di speranza e di ottimismo in un momento di apparente oscuramento del culto e del senso del sacro.¹² Sin dal principio ci sono state difficoltà e lentezze nel cammino del popolo di Dio. La nuova evangelizzazione invita dunque a riproporre in modo stimolante e convincente il perenne contenuto della vita di fede.

2. L’ORIGINE E LO SVILUPPO DELLE PRESCRIZIONI ECCLESIALI

Non è possibile comprendere la consistenza giuridica dei precetti sacramentali senza compiere un minimo accenno all’*evoluzione storica della disciplina ecclesiale*. Un esame approfondito ed esauriente della questione richiederebbe logicamente ben altro spazio e tipo di approccio, la tradizione canonica appare comunque il punto di partenza obbligato di ogni analisi della realtà ecclesiale e offre spunti preziosi per la ricostruzione della consistenza dei precetti sui sacramenti.¹³

Un brevissimo e molto approssimativo *excursus* delle prescrizioni in oggetto non può non rilevare la *tardività* dell’introduzione dell’obbligatorietà della ricezione sacramentale. La profonda divaricazione delle strade percorse dall’Eucaristia e dalla Penitenza nella prassi della Chiesa antica ha inciso

¹¹ I cann. 898 CIC e 881 § 3 CCEO raccomandano la frequenza nella ricezione dell’Eucaristia. Anche la solerzia nell’accesso alla Confessione è un valore espressamente richiamato dal Magistero (cfr. A. MIGLIAVACCA, *La «confessione frequente di devozione»: studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1997, pp. 133-200; nonché l’articolo di sintesi dallo stesso titolo: «Periodica», 87 [1998], pp. 20-26).

¹² Va sempre tenuto presente peraltro che la situazione occidentale rischia di falsare l’effettiva cattolicità del cristianesimo, non mancano infatti indici incoraggianti e promettenti in tante zone di recente evangelizzazione.

¹³ Pur coi limiti dell’antica formulazione, la primigenia configurazione dei due obblighi evidenzia ad esempio il carattere sociale e comunitario del comportamento richiesto (basti pensare al *sacerdos proprius* e alle conseguenze dell’inadempimento).

chiaramente nell'imposizione del relativo obbligo. Alla relativa frequenza e assiduità della Comunione nell'epoca apostolica e successiva, corrispose l'assenza di una diffusa e usuale pratica penitenziale sacramentale e la difficoltà dell'emersione della Confessione "privata".¹⁴ Solo nel medioevo prende decisamente piede, sempre con una certa progressività, il ricorso alla reiterazione del perdono. L'abitudine della Riconciliazione può ritenersi comunque un'acquisizione piuttosto recente. Per contro il rilassamento e le inquietudini frenarono l'originario fervore eucaristico, diradando la ricezione della Comunione.¹⁵ La pratica festiva perse così il precedente nesso con la più piena partecipazione al sacrificio. Il precetto pasquale (cirscritto all'ambito eucaristico) può ritenersi insomma una consuetudine abbastanza sentita, progressivamente oscurata e offuscata però dall'indolenza o renitenza alla ricezione del Corpo e Sangue di Cristo. Il richiamo ecclesiale è allora il frutto della presa di coscienza della ricchezza della misericordia divina e del desiderio di assicurare una minima corrispondenza all'offerta della grazia.

L'*origine del dovere* di confessarsi e comunicarsi annualmente risale, com'è noto, al *Concilio Lateranense IV* (1215).¹⁶ La statuizione *Omnis utriusque sexus* dispose appunto il doppio obbligo sacramentale col chiaro intento di corroborare la pratica liturgica.¹⁷ La disposizione conciliare configurò inoltre i due obblighi in un unico precetto. La duplice ingiunzione pare avere un univoco significato e una comune direzione: la consapevole adesione al contenuto e al frutto della celebrazione della Pasqua. Il precetto, ancorché abba-

¹⁴ Per un riscontro generale dell'evoluzione della forma celebrativa cfr. C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Torino 1967; ID., *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, Torino 1988.

¹⁵ Il Concilio di Agde (506) stabilì l'obbligo della Comunione tre volte l'anno («I laici che non si comunicano almeno a Natale, a Pasqua e a Pentecoste, non siano ritenuti cattolici né vengano annoverati fra essi» R. LORÍA, *La Penitenza nei secoli*, in AA. VV., *La penitenza. Dottrina, storia, catechesi e pastorale*, Torino 1967, p. 211). Dopo i primi secoli la pratica della ricezione eucaristica cominciò a diradarsi.

¹⁶ Il Cap. 21 recita: «Ogni fedele dell'uno e dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi lealmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta all'anno, e adempia la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'eucaristia, a meno che, su consiglio del proprio parroco, per un motivo ragionevole, non creda opportuno di doversene astenere per un certo tempo. Altrimenti gli sia negato l'ingresso in chiesa da vivo e la sepoltura da morto» (x 5.38.12, Dz. 812).

¹⁷ Per il contesto e la ricezione del disposto conciliare cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Concilio IV Lateranense de 1215*, Salamanca 2005. Il carattere "minimale" della pratica richiesta non esclude una valenza stimolante e incentivante del costume sacramentale, come si desume dall'invito alla divulgazione e alla comunicazione: «Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese perché nessuno si nasconda dietro la scusa dell'ignoranza» (Dz. 812). L'espressione iniziale del Cap. 21 (*Omnis utriusque sexus*) sarà ripresa nella codificazione piano-benedettina nell'*incipit* di entrambi i precetti (cann. 859 e 906) a manifestarne la comune origine e la chiara risale.

stanza scarno, era corredato dalla modalità esecutiva (il ricorso al sacerdote proprio) e dall'apparato sanzionatorio (l'interdetto dall'ingresso in chiesa in vita e la privazione delle esequie ecclesiastiche dopo la morte). I diversi commentatori hanno poi cercato di precisare i termini del debito. Successivi rescritti pontifici ampliavano comunque la legittima facoltà di ricevere la Confessione annuale.

Le contestazioni dei riformatori hanno rafforzato la consapevolezza ecclesiale dell'importanza dell'assiduità dell'accesso ai canali della grazia e il riconoscimento della proficuità dell'obbligo legale (frattanto radicatosi nel popolo cristiano). Il *Concilio di Trento* conferma dunque la normativa sacramentale precedente.¹⁸ L'intento principale dell'assise tridentina di difendere la dottrina tradizionale sui sacramenti induce però a considerare separatamente i due obblighi e a *scindere formalmente la prescrizione lateranense nel doppio precetto attuale*. Lo stretto collegamento tra Penitenza ed Eucaristia annuale resta comunque ben presente nella fonte e nel contesto dei canoni. L'affinamento pastorale individua nel *tempo quaresimale* il periodo preferenziale per riconciliarsi con Dio e con la Chiesa in vista della conveniente Comunione pasquale. La raccomandazione, ancorché non normativa, caratterizza la prassi tradizionale fino all'epoca contemporanea.

Nelle successive tappe del cammino storico del popolo orante di Dio non si assiste a particolari cambiamenti. Il precetto lateranense-tridentino continua a modulare la vita sacramentale dei fedeli fino alle soglie del xx secolo. La maggior diffusione della Confessione e della Comunione frequente chiaramente assorbono l'adempimento dei più fervorosi e fortunati, ma non escludono l'utilità del richiamo per i più rilassati e talora disagiati (basti pensare alle zone di missione). Si conserva sempre la vigenza e imperatività dei precetti, temperando il vincolo temporale (ampliando il termine per ricevere la Comunione), locale (prescindendo dalla ricezione dell'Eucaristia nella propria parrocchia) e interpersonale (ammettendo il ricorso a qualunque confessore abilitato). Fino al CIC 1917, pur accantonandosi l'apparato sanzionatorio, si conserva un certo riscontro esterno dell'adempimento.¹⁹ Un certo formalismo corrispondeva d'altronde all'accentuazione giuridicista della

¹⁸ «Can. 9. Se qualcuno negherà che tutti i fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, giunti all'età della ragione, sono obbligati ogni anno a comunicarsi almeno a Pasqua, secondo il precetto della santa madre Chiesa: sia anatema» (Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Dz. 1659). «La chiesa, infatti, nel concilio Lateranense non ha imposto che i cristiani si confessassero, perché sapeva bene che ciò era stato necessario dal diritto divino, ma ha formulato il precetto della confessione almeno una volta all'anno per tutti quelli giunti all'età di ragione» (Sess. XIV, 25 novembre 1551, Dz. 1683).

¹⁹ «Suadendum fidelibus ut huic praecepto satisfaciant in sua quisque paroecia; et qui in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiore facere» (can. 859 CIC 17).

disciplina ecclesiastica. Il codice vigente semplifica e amplia notevolmente la normativa e chiarisce maggiormente il presupposto soggettivo e oggettivo dei doveri sacramentali.

3. IL FONDAMENTO E IL TITOLO DELLA PRETESA

Il sorgere e la diffusione dell'obbligo della Confessione e della Comunione annuale evidenziano la progressiva consapevolezza dell'importanza dell'adesione al mistero pasquale e della funzione di orientamento e direzione del governo ecclesiastico. Il comune fondamento della duplice prescrizione ecclesiale deriva dalla *dinamicità della rigenerazione cristiana* e dalla *storicità della condizione umana*. La vita della grazia non è immobile e statica, reclama *suapte natura* di essere alimentata e sviluppata. L'Eucaristia e la Riconciliazione sono i principali mezzi che nutrono e curano lo spirito e attualizzano l'incorporazione vitale con Cristo e con la Chiesa. La ciclicità dell'esistenza e la riproposizione nel culto dell'evento salvifico induce a prendere coscienza almeno una volta all'anno dell'opera della liberazione dal peccato.

La regolamentazione ecclesiastica fissa solo la *condizione minima indispensabile* di osservanza della *lex gratiae*. La protratta mancata ricezione della Comunione e della Penitenza equivale a un implicito disprezzo o a una grave indifferenza nei confronti dei doni divini.²⁰ Il fervore e la pietà evidentemente consigliano e suggeriscono l'assiduità e frequenza della pratica sacramentale. Nell'ordine sociale della carità non avrebbe senso stabilire imperativamente un massimo d'impegno,²¹ ha senso invece individuare un minimo di salvaguardia. L'equivoco ricorrente consiste però nel concepire i precetti solo come una sorta di richiamo o di "segnale di pericolo" per la coscienza del singolo, ignorando il necessario riferimento all'interesse generale della comunità. L'individualismo e l'intimismo imperanti portano non di rado a trascurare e talora a sminuire il rilievo sociale e obbligatorio del dover essere cristiano.²² Le prescrizioni sacramentali invece tutelano sempre il bene comune liturgico.²³ La regolarità e concomitanza nella pratica penitenziale

²⁰ Cfr. il ns., *La giustizia nel culto...*, pp. 249-250.

²¹ La carità è per definizione sempre incrementabile. Inoltre, mentre il bene e il male sono oggettivi, il meglio e il peggio sono soggettivi.

²² Basti pensare ad es. a talune resistenze nei confronti del precetto domenicale, giudicato da persone poco formate e giudiziose come una coazione o imposizione lesiva della spontaneità della pratica religiosa.

²³ Com'è noto la nozione di "bene comune" sottende il bene di tutti e di ciascuno (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 164, p. 89), non esclude il rilievo intimo e personale ma lo proietta in un orizzonte pubblico e sociale. La liturgia è per definizione un bene comune del popolo orante di Dio che non può mai essere inteso privatamente e possessivamente (cfr. SC 26 che trova un riscontro quasi letterale nel can. 837 § 1).

ed eucaristica assicurano il riconoscimento e la convergenza *ad unum* del popolo di Dio.²⁴ Il difetto del “senso di appartenenza” del cristiano tiepido o rilassato viceversa sottrae qualcosa di dovuto, oltre che a se stesso, alla formazione e visibilità del *Christus totus*.

Precisato il fondamento personale e sociale del dovere, occorre esplorare il *titolo legale* della pretesa. L'obbligo del fedele risiede infatti in una prescrizione legislativa che esplicita e concretizza una misura di attenzione e di riguardo nei confronti del tesoro salvifico. Tale esigenza risulta in larga parte spontaneamente vissuta e superata dal fervore della fede.²⁵ La prudenza di governo tuttavia ha specificato e determinato il dovere fondamentale generico di nutrire e coltivare la vita della grazia. La guida del popolo di Dio ben giustifica la fissazione di limiti di condivisione della pratica della fede e di riconoscimento della comunità.²⁶ Il bene comune liturgico perseguito chiaramente non è che il riflesso di quello personale del singolo fedele: l'interesse individuale si proietta sul corpo sociale.²⁷ La maternità della Chiesa non vuole chiaramente aggravare la coscienza e la responsabilità morale dei suoi figli, intende alleggerire e alleviare la fatica del cammino, offrendo l'opportuno sollievo e la medicina necessaria.

A livello di comprensione della *ratio* dei mandati ecclesiastici possono essere utili *due puntualizzazioni* relative alla *portata dell'imperatività*: 1) la prescrizione di legge positiva non prescinde da una *matrice reale*; 2) l'eteronomia non riguarda l'imposizione del comportamento ma la *misura della prestazione*.

In primo luogo, il contenuto dei precetti non è iscritto nell'economia sacramentale (evidentemente si sarebbe potuto stabilire un limite temporale maggiore o minore) ma non è certo avulso dall'intrinseca doverosità della *lex gratiae*.²⁸ La frequenza della celebrazione dei sacramenti della Penitenza

²⁴ È indicativa la *ratio legis* del can. 1249: «Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali...».

²⁵ A differenza del precetto festivo e di quello del digiuno e dell'astinenza la regolamentazione ecclesiale non ha recepito un preesistente costume o una prassi diffusa, ha stabilito piuttosto autoritativamente un incentivo minimo al ricorso ai mezzi salvifici.

²⁶ Il limite della Confessione e della Comunione annuale tutela la dignità dei sacramenti e l'aspettativa della comunità al riconoscimento della santa assemblea nella condivisione del patrimonio salvifico (cfr. ad es. *At* 2,42).

²⁷ Cfr. *supra* nt. 23.

²⁸ L'obbligatorietà dei precetti costituisce un'esigenza intrinseca della comunione ecclesiale (cfr. B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, p. 170). Si parla frequentemente di un fondamento di diritto divino determinato positivamente dal diritto ecclesiastico (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 1998, pp. 190-191; I. GRAMUNT, *Comentario c. 920*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. e dir.), *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, III/1, Pamplona 2002, p. 639; W.H. STETSON, *Comentario c. 989*, *ibid.*, p. 839).

e dell'Eucaristia richiede un'adeguata risposta da parte dei fedeli. Il termine fissato non è imposto *ex natura rei sacrae* ma risponde alla congenita chiamata alla reiterazione della purificazione e della nutrizione nella ciclicità dell'anno liturgico.²⁹ Il mistero pasquale non può che fungere da fulcro dell'esistenza cristiana. L'insensibilità al richiamo del tempo (al *kairos* del Signore) denota una grave mancanza di corrispondenza.

In secondo luogo, i precetti in questione non denotano una compressione ma un supporto della libertà dei singoli. L'intervento dell'autorità non concerne l'ingiunzione dell'obbligo, specifica e determina la tempestività dell'esecuzione di un preesistente dovere.³⁰ La conformazione all'ordine della salvezza non rientra nella disponibilità del titolare della potestà di governo.³¹ Il bisogno della rinnovata adesione a Cristo dei battezzati resta autonomo e spontaneo, eteronoma è solo la definizione del limite della correttezza dell'ottemperanza.

Assodata la grave responsabilità delle prescrizioni considerate,³² la *questione di fondo* è se i due precetti configurino l'imposizione legale di un vero e proprio *obbligo giuridico* o solo il riconoscimento normativo di un *dovere morale*. Non vi è dubbio infatti che il debito risieda, almeno immediatamente, nella statuizione positiva del comando. Possono esistere però norme cui non corrisponde un vero contenuto intersoggettivo.³³ La formalità non basta a configurare la sostanza: la natura della spettanza prescinde dalla giuridicità della fonte.³⁴ Vi sono peraltro doveri che esulano dal richiamo imperativo, come in genere si verifica nella materia sacramentale.³⁵ L'aspetto decisivo è allora la sussistenza o meno di una *relazione di giustizia*. Il fine trascenden-

²⁹ Già nell'antica alleanza era perentoria la prescrizione celebrativa: «Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne» (Es 12,14).

³⁰ Il carattere battesimale è appunto una deputazione al culto divino.

³¹ «Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della liturgia» (CCE 1125).

³² I precetti ecclesiastici obbligano *sub gravi*, costituiscono materia di peccato mortale. Cfr. ad es. L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Roma 1997, p. 465; D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai Cann- 897-958*, Città del Vaticano 2002, p. 98.

³³ Un caso emblematico può essere rappresentato dal can. 916; cfr. pure C.J. ERRÁZURIZ M., *Le disposizioni richieste per ricevere l'eucaristia alla luce del canone 916 del codice di diritto canonico*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 39-46.

³⁴ L'adozione di un mezzo giuridico quale la legge chiaramente di per sé comporta una rilevanza obbligatoria quantomeno nella formazione, nella conoscenza e nel rispetto del mandato. La veste formale comunque è strumentale alla miglior coscienza e applicazione del disposto, non è costitutiva dell'essenza della prescrizione.

³⁵ La fruizione della grazia sacramentale normalmente è fortemente consigliata e raccomandata, ma rimessa alla discrezionalità del singolo.

te dell'ordinamento canonico e la diretta influenza della regolamentazione ecclesiale nella sfera personale dei destinatari rendono forse secondario ma non irrilevante il problema deontologico.³⁶ Precisa il Catechismo prima di soffermarsi sui precetti: «[I fedeli] Hanno il *dovere* di osservare le costituzioni e i decreti emanati dalla legittima autorità della Chiesa. Anche se sono disciplinari, tali deliberazioni richiedono la docilità nella carità».³⁷ Le espressioni magisteriali non risolvono in radice l'alternativa posta (obbligo giuridico-dovere solo morale) ma invitano a non separare l'osservanza esteriore dalla piena adesione interiore. Sembrerebbe a prima vista che i precetti sacramentali riguardino la coscienza del singolo e possano quindi essere considerati solo sul piano soggettivo o interiore. Tali dettami interessano però la vitalità della comunità e mettono in guardia la *communio fidelium* dal rischio del disprezzo pratico dei beni salvifici. Proprio per l'intima solidarietà dei battezzati l'esigenza del bene comune supera la sfera individuale. Il comando tra l'altro non è circoscritto all'agente, riguarda la vigilanza dell'intera assemblea.³⁸ Il rilievo sociale dell'obbligatorietà insomma non dipende tanto dal pur necessario rispetto della legittima autorità quanto dalla conformazione stessa all'ordine della grazia. Il titolo legale non fa allora che attualizzare e concretizzare un preesistente dovere fondamentale generico.

4. ESISTE IL DOVERE DI RICEVERE UN SACRAMENTO?

Per quanto concerne l'*approfondimento deontologico del precetto pasquale*, bisogna precisare che il rapporto di *giustizia legale* (ingiunzione ecclesiale-osservanza del mandato) si innesta su quello principale di *giustizia distributiva* (pretesa-amministrazione del segno),³⁹ senza compromettere la spontaneità della richiesta. L'iniziativa dell'adempimento è assunta ad ogni modo dal fedele in virtù della presa di coscienza dell'esigenza del rinnovo dell'adesione vitale al mistero pasquale. L'intimazione dell'autorità della scadenza annuale fissa solo la regola di condotta unitaria della *communio fidelium*. Il comando ricorda e attualizza il permanente bisogno del ricorso ai mezzi salvifici. La

³⁶ Il perseguimento della *salus animarum* prescinde dalla rigorosa analisi del tipo di impegno. Il vincolo d'obbedienza non si limita inoltre all'esteriorità delle condotte ma può richiedere la piena adesione del fedele. La giuridicità aggiunge l'attribuzione *ad alios* della condotta: nell'inadempimento del precetto al peccato mortale si aggiungerebbe anche lo scandalo o la disedificazione della comunità.

³⁷ CCE 2037. Il punto riportato è preceduto tra l'altro dalle seguenti proposizioni: «La legge di Dio, affidata alla Chiesa, è insegnata ai fedeli come cammino di vita e di verità. I fedeli hanno, quindi il *diritto* di essere istruiti intorno ai precetti divini salvifici, i quali purificano il giudizio e, mediante la grazia, guariscono la ragione umana ferita».

³⁸ Cfr. *infra* § 6.

³⁹ Al desiderio di ottemperare al mandato del fedele *rite dispositus* consegue sempre il dovere del ministro di conferirlo (cfr. can. 843 § 1).

determinazione di accostarsi ai sacramenti (normalmente lasciata alla decisione dell'istante) può trasformarsi quindi in maniera quasi suppletoria o di assistenza in un dovere o, meglio, in un onere.⁴⁰

Il rapporto sacramentale inerisce fundamentalmente ad una *relazione di giustizia distributiva*: il tesoro dei meriti di Cristo deve essere elargito con prodigalità e abbondanza. Il *diritto dei fedeli* (e in generale di tutti gli uomini) a usufruire degli ausili spirituali della Chiesa implica dunque il *dovere dei ministri* di amministrare generosamente i mezzi salvifici.⁴¹ Il vincolo di obbligatorietà si stabilisce principalmente in ordine alla garanzia dell'accesso ai canali della grazia e alla tutela del patrimonio ecclesiale. Emerge quindi in primo luogo l'esigenza di rispettare l'effettiva destinazione e finalità dell'istituzione divina. Il diritto ai sacramenti peraltro non è assoluto e incondizionato, ma soggetto al controllo dei presupposti di liceità e convenienza del conferimento. La preparazione demandata istituzionalmente al ministro preserva appunto la dignità del sacramento e il bene delle persone.⁴²

Il netto sbilanciamento dell'economia sacramentale sul fronte della pretesa non può sottacere però l'esistenza di un dovere generalizzato e diffuso di accostarsi ai beni divini. L'iniziazione cristiana comporta evidentemente una *coerenza spirituale e comportamentale con il segno ricevuto*. L'impegno all'osservanza del costume e della prassi ecclesiale non sempre ha un riscontro esterno, intersoggettivo e doveroso in giustizia,⁴³ normalmente è affidato alla libera valutazione del soggetto (basti pensare ad es. alla frequenza e al fervore nella ricezione della Comunione e della Penitenza). Il sacramento può configurarsi tuttavia come obbligo *sub specie iuris* nella misura in cui concorre al *bene comune della società ecclesiastica*.⁴⁴ Tale circostanza fornisce il presupposto e giustifica l'intervento dispositivo dell'autorità.⁴⁵ La natura comunitaria della santa assemblea comporta infatti una rilevante influenza *ad alios* della pratica sacramentale. La solidarietà soprannaturale motiva dunque un

⁴⁰ Nella teoria generale del diritto l'onere è il sacrificio richiesto per ottenere un vantaggio.

⁴¹ Cfr. can. 213. LG n. 37, che costituisce la dichiarata fonte della disposizione codiciale, precisa inoltre l'*abundanter* dell'amministrazione.

⁴² Cfr. can. 840; J. PUDUMAI DOSS, *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, «Rivista Liturgica», 98 (2011), pp. 822-847. La bontà dell'azione sacra comprende anche il merito del ministro.

⁴³ La carenza di uno di tali requisiti determina il mancato riscontro di una relazione di giustizia.

⁴⁴ La valenza giuridica è implicita nella considerazione ecclesiale della Penitenza: «Christifideles autem non solum obligatione tenentur peccata confitendi (cf. can. 989), verum etiam ius est eius ut...» (CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa ad dubia proposita*, «Notitiae», 37 [2001], pp. 259-260).

⁴⁵ La definizione tomista della legge («rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata» *S.Th* I-II, q. 90, a. 4 co) evidenzia l'univoca finalizzazione della prescrizione.

interesse collettivo all'edificazione del Corpo di Cristo. La rivendicazione non concerne chiaramente il merito e la fecondità dell'azione sacra richiesta ma l'impiego della dovuta solerzia e il riscontro dell'uso tradizionale.⁴⁶ La doverosità insomma è iscritta *ex natura rei* nella completezza e costanza dell'organismo sacramentale.⁴⁷ Il rispetto dell'autonomia e della coscienza del fedele tuttavia rimette in genere alla discrezionalità individuale la modalità esecutiva del debito. La gratuità dell'invito all'incontro di grazia con il Signore non è incompatibile comunque con l'imposizione di un vincolo di sfruttamento: l'insensibilità e l'indifferenza si oppongono patentemente al carattere battesimale.⁴⁸ La Chiesa prescrive allora in maniera medicinale uno *standard* minimo di cooperazione alla salute dell'organismo nell'interesse del fedele e dell'intero popolo di Dio. Il dettato legale esplicita e specifica l'obbligo di custodia: promuove la vitalità della fede.

Esiste quindi un *dovere generale* di ricezione sacramentale, ancorché indeterminato e, come tra poco vedremo, intrinsecamente condizionato dalle caratteristiche dell'oggetto (*infra* § 5). La positiva eccezione alla normale indeterminatezza del *quantum* e del *quando* della reiterazione, assicura allora il rispetto del limite di condivisione e riconoscimento ecclesiale. La Chiesa indica l'oggettiva necessità della fruizione del mezzo di grazia. L'accertamento in un certo senso non è positivo ma negativo: l'adempimento sostanziale delle prescrizioni è *conditio sine qua non* dell'ordine della carità.

La *giuridicità* concerne sempre la *spettanza di un bene* e la *titolarità di un soggetto*. Nel caso di specie il bene non è rappresentato tanto dallo stimolo o dall'avviso nei confronti del fedele renitente o recalcitrante quanto dalla *tutela dei segni sacramentali*. Il precetto, pur venendo in soccorso all'irrisolutezza dei deboli, difende anzitutto la dignità del patrimonio salvifico. La relazione di giustizia legale (autorità-fedeli) presuppone d'altronde una titolarità ulteriore rispetto a quella del beneficiario immediato della prestazione (penitente o comunicando). Il frutto della ricezione sacramentale (il recupero dello stato di grazia e l'assimilazione esistenziale con Cristo) rileva oltre che nel piano personale in quello sociale: la *riconoscibilità ed edificazione della*

⁴⁶ Secondo le categorie civilistiche si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1989, pp. 508-510).

⁴⁷ In tal senso si può intendere il richiamo normativo al completamento dell'iniziazione cristiana: «I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento [la Confermazione], ...» (can. 890).

⁴⁸ «Siccome il carattere sacramentale è una sorta di potenza spirituale ordinata al culto divino – potenza attiva e passiva – si ordina ai sacramenti e in particolare al Sacrificio Eucaristico, centro e culmine della vita cristiana. (...) Pertanto i sacramenti sono adeguati alla condizione di fedele, cose giuste in relazione al carattere battesimale, che è potenza passiva rispetto ad essi» (J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, relazione del 1983 raccolta in *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2005², ns. trad. it., «Ius Ecclesiae», 17 [2005], pp. 650-651).

santa assemblea. Esiste infatti un interesse generale e condiviso alla pratica sacramentale. L'attribuzione dell'adeguata fruizione del patrimonio è riconducibile pertanto al *popolo orante di Dio in quanto soggetto collettivo e solidale*.⁴⁹ Un'interpretazione individualistica e intimistica delle leggi della Chiesa snatura invece il senso e la portata della comunione.⁵⁰ Il bene comune liturgico chiaramente non esclude ed anzi ricomprende il vantaggio del singolo.

5. LA PECULIARE CONFORMAZIONE DEI PRECETTI SACRAMENTALI

Acclarata la possibile giuridicità del dovere di ricevere i sacramenti, bisogna esplorare la peculiare configurazione e applicazione dei due precetti. La singolarità dell'ambito sacramentale consiste nella *penetrazione nell'interiorità del soggetto*. La ricezione del segno riguarda la condotta esterna ma richiede la valutazione della disposizione e inclinazione dell'agente. Il delicato rispetto della coscienza del fedele implica la remissione al prudente giudizio dell'interessato circa i presupposti e le circostanze dell'attuazione. La ricostruzione della condotta dovuta non può dunque prescindere dalla componente soggettiva della prestazione e non può imporre una verifica rigorosa della rispondenza del contegno.⁵¹ Il Legislatore non richiede semplicemente di fare qualcosa ma di partecipare attivamente al mistero pasquale e questo non dipende solo dall'esteriorità o formalità del comportamento ma dall'effettività della condivisione del bene. La Chiesa insomma determina e ingiunge il dovere essere cristiano, avendo sempre cura delle aspirazioni e delle intime disposizioni del fedele.

Analizziamo distintamente le due ipotesi per trarne alcune considerazioni generali.

Il «Confessare i propri peccati almeno una volta all'anno»⁵² dell'istruzione catechetica viene specificato normativamente in questi termini: «Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno».⁵³ La disposizione codiciale precisa quindi la decorrenza, la qualità e l'oggetto del comportamento.⁵⁴ In questa sede interessa approfondire soprattutto il limite materia-

⁴⁹ La titolarità istituzionale deve chiaramente essere ricondotta alla comunità.

⁵⁰ Tra i beni della comunione devono essere congiuntamente ricompresi i sacramenti e il regime ecclesiastico (cfr. can. 205).

⁵¹ L'oggettività tipica del diritto si tempera con l'interiorità della condizione dell'obbligato.

⁵² *Compendio CCE*, Appendice (formule di dottrina cristiana).

⁵³ Can. 989, richiamato testualmente anche da CCE 1457.

⁵⁴ Rispetto al can. 906 CIC 17 («Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad usum rationis, pervenerit, tenetur omnia peccata sua saltem semel in anno fideliter confiteri») si registrano alcune semplificazioni relative alla modalità di determinazione dell'obbligato, al criterio di individuazione dell'età, all'onnicomprensività della confessione e, in maniera più significativa, la restrizione dell'onere alla consapevolezza di peccati gravi.

le dell'obbligo sacramentale («peccata sua gravia»), senza però tralasciare le restanti indicazioni. Il presupposto della vincolatività del mandato è rappresentato dall'iniziazione cristiana e dal raggiungimento dell'età della discrezione.⁵⁵ La *discretio* esprime il semplice uso di ragione e presuppone una minima maturazione morale della persona.⁵⁶ Il dettato vigente ha eliminato il richiamo alla totalità dell'accusa («omnia peccata sua» can. 906 CIC 17) per evitare il rischio di intenderlo come integrità materiale, ma ha conservato la fedeltà della manifestazione.⁵⁷ La norma ha inteso promuovere la sincerità e apertura dell'animo più della minuziosità e supposta esaustività dell'imputazione. La confessione, specie se piuttosto isolata nel tempo, deve logicamente essere analitica, completa e circostanziata. L'obbligo ad ogni modo è intrinsecamente condizionato alla *sussistenza di peccati gravi*.⁵⁸ Se manca la materia prescritta (l'esistenza di peccati mortali), potrà ed è auspicabile che si ricorra comunque al sacramento della Penitenza,⁵⁹ ma non si configura una doverosità imperativa del ricorso al tribunale della misericordia divina. Il giudizio di coscienza è rimesso evidentemente all'interessato. La soggettività dell'apprezzamento non significa chiaramente arbitrarietà della stima o disponibilità del rimedio. Ad ogni modo solo la grave colpevolezza morale del fedele integra l'esistenza del dovere.⁶⁰ L'inadempimento del precetto non potrebbe comunque essere valutato da nessuna autorità umana. La stringenza del precetto è determinata dalla perdita dello stato di grazia. La necessità in atto del mezzo ingenera il sorgere dell'obbligo.⁶¹ La fissazione

⁵⁵ Cfr. can. 11.

⁵⁶ Cfr. STETSON, *Comentario c. 989*, in *Comentario exegetico...*, p. 839-840; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia...*, p. 241. È ben noto come il decr. *Quam singularem* di S. Pio X riprovò la mancata ammissione alla Confessione dei bambini giunti all'uso di ragione e la dich. *Sanctus Pontifex* del 1973, dopo una temporanea tolleranza *ad experimentum* della prassi contraria, ha ribadito universalmente l'anticipazione della Penitenza alla prima Comunione (cfr. anche can. 914). L'obbligo pertanto decorre dall'inizio della formazione catechetica, sempre subordinata alla sussistenza della materia necessaria.

⁵⁷ L'integrità formale indica la totalità dei peccati di cui il penitente si avvede a seguito di un diligente esame di coscienza. L'integrità materiale implicherebbe la completezza estensiva dell'esposizione delle mancanze del soggetto e si ritiene irraggiungibile *ex parte hominis*.

⁵⁸ Cfr. W. H. WOESTMAN, *Sacraments: initiation, penance, anointing of the sick. Commentary on canons 840-1007*, Ottawa 2004, p. 289; E. MIRAGOLI, *Commento c. 989*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2001, p. 804; PIGHIN, *Diritto Sacramentale*, p. 299.

⁵⁹ Cfr. can. 988 § 2; A. MIGLIAVACCA, *La «confessione frequente di devozione»...*, pp. 7-38.

⁶⁰ L'attenuazione della sensibilità morale, particolarmente accentuata nell'epoca moderna, rende spesso fragile e problematico il riscontro dell'assenza di una colpa grave. La doverosa formazione della coscienza rende difficilmente eludibile il consiglio e la consultazione di un pastore o di una persona avveduta. Il precetto ingenera quantomeno il dovere di accertare consapevolmente la carenza del presupposto dell'esigenza.

⁶¹ In questa linea può essere più chiara la statuizione del «quam primum fieri potest» della prescrizione orientale (can. 719 CCEO). L'obbligo persistente di confessarsi si attualizza con

di un termine comporta però che il vincolo non è generico ma specifico e circostanziato, quantomeno nel riscontro negativo della condizione.

Anche il «Ricevere il sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua»⁶² trova una più analitica *enunciazione codiciale*: «Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto all'obbligo di ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione» (can. 920 § 1). Il disposto poco aggiunge all'espressione catechetica, ma semplifica notevolmente il regime precedente.⁶³ Il *presupposto* della vincolatività del precetto non è rappresentato dal raggiungimento dell'età conveniente ma dall'avvenuta iniziazione eucaristica: non c'è alcun dovere senza il precedente dono sacramentale. Lo svezamento al pane eucaristico determina *ipso facto* la necessità della ricezione ciclica dell'alimento celeste. La "prima Comunione" diviene il presupposto e l'avvio delle successive. Il *termine* è poi chiarito dal successivo § 2: «Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l'anno». Spicca subito l'ampliamento temporale e la flessibilità della regolamentazione. È stato opportunamente cancellato ogni riferimento alla verifica e dimostrazione della soddisfazione.⁶⁴ Senza mutare l'esigenza del precetto, l'estensione cronologica ha inteso precisarne il senso e agevolarne la pratica; la riservatezza ha chiarito la logica dell'ingiunzione. Fermo restando il limite temporale stabilito, l'opportunità dell'adempimento è rimessa all'elezione del fedele,⁶⁵ rispettando sempre la dignità del Sacramento. Lo stato di grazia e l'adeguata disposizione costituiscono infatti una condizione intrinseca del mandato. Se risulta evidente ed edificante il compimento, non si può stabilire e giudicare esternamente l'inottemperanza. Nel foro esterno nessuno può indagare sull'esecuzione del precetto né, men che mai, ingiungerne coattivamente l'esecuzione.⁶⁶

I precetti sacramentali sono disciplinati in modo da rispettare la liberalità della *lex gratiae*. Nell'obbligo della Penitenza annuale il vaglio del presuppo-

la necessità di mezzo della Riconciliazione (can. 988 § 1 CIC) e assume valenza sociale con il riscontro almeno annuale della pratica (can. 989 CIC).

⁶² *Compendio CCE*, Appendice (formule di dottrina cristiana).

⁶³ L'impianto del CIC 17 si articolava in tre canoni (859-861). Il can. 859 riconduceva l'obbligatorietà al raggiungimento della discrezione (con le conseguenti responsabilità dei soggetti preposti all'educazione nel successivo can. 860); fissava il termine d'esecuzione; prescriveva la dimostrazione dell'adempimento ed il riferimento al proprio parroco, la discrezionalità dell'Ordinario, l'influenza del pastore e la persistenza del precetto. Si determinava infine la non satisfattorietà della comunione sacrilega (can. 861). ⁶⁴ Cfr. *supra* nt. 19.

⁶⁵ La Chiesa d'altronde privilegia sempre la via della libertà e dell'iniziativa nell'economia salvifica. È appena il caso di ricordare che, salvo il battesimo dei bambini, l'intenzione è condizione di validità dei sacramenti.

⁶⁶ Ogni apprezzamento dell'altrui condotta rischia di tradursi in un giudizio indebito e temerario.

sto è riservato al fedele ed è insindacabile da parte di altri. In entrambi i casi l'esecuzione prevede un'ampia disponibilità temporale e modalità d'attuazione.⁶⁷ L'adempimento sacramentale non è mai coercibile né verificabile. Il dato più significativo comunque è che l'interiorità del *christifidelis* incide nella consistenza dell'obbligo: non si tratta di un mero *facere* ma di un vero e proprio *agere*.⁶⁸ Nelle fattispecie considerate *non si può dare il dovuto senza essere giusti*.⁶⁹ La *res iusta* si rapporta infatti alla dignità del sacramento. Occorre sottolineare dunque non solo l'umanità e condiscendenza della prescrizione (ad es. circa l'eventuale dilazione del termine) ma la necessaria conformazione dell'ordine alla bontà dell'azione. L'adeguata disposizione e inclinazione del soggetto è parte integrante della prestazione. Il debitore diviene così misura perfetta del debito.⁷⁰ Ciò non significa che il fedele sia arbitro o *dominus* dell'osservanza ecclesiastica ma che la retta esecuzione non può prescindere dalla libera adesione dell'interessato: *l'adempimento non è satisfattorio se non è meritorio*.⁷¹ Alla Chiesa non interessa il compimento "ad ogni costo" del mandato ma la proficua esplicazione del contenuto della prescrizione.⁷² Non si può d'altronde comprendere l'ordinamento canonico senza il suo orientamento trascendente e teleologico. In questa chiave si chiarisce come l'incoercibilità del dovere non mina la piena giuridicità del disposto. L'obbligo è personale e sociale ad un tempo; anche se non è esigibile esternamente, si fonda sulla *conspiratio ad unum* del popolo di Dio in preghiera. La correttezza comportamentale manifesta allora almeno la minima vitalità della fede e l'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità celebrante.

La peculiarità della conformazione dei precetti sacramentali emerge anche dal

⁶⁷ Nell'obbligo della Confessione il fedele dispone dell'intero arco annuale; per l'obbligo della Comunione del tempo pasquale, ma, motivatamente, anche di un altro periodo. Il luogo, il ministro, il contesto, ecc. sono lasciati alla libera scelta del ricettore.

⁶⁸ Circa l'applicazione di tali categorie in ambito giuridico cfr. J. HERVADA, *El Derecho como orden humano*, «Ius Canonicum», 5 (1965), pp. 438-442.

⁶⁹ «Nell'ambito della giustizia v'è realmente come una scissione tra fatto e intenzione. (...) non occorre essere giusti per poter fare "il giusto"; ragione per cui si può anche agire ingiustamente senza essere ingiusti. E questo in tanto è possibile, in quanto per l'appunto esiste un ingiusto "oggettivo", mentre non avrebbe alcun senso parlare, per esempio, di qualcosa di "oggettivamente" vile» (J. PIEPER, *La giustizia*, Brescia - Milano 2000, p. 57).

⁷⁰ Anche se è auspicabile la maggior fruibilità possibile della ricezione sacramentale, per ottemperare ai precetti basta la validità e liceità dell'atto.

⁷¹ «The purpose of the precept of annual Communion is the fruitful reception of the sacrament and not just an external observance» (WOESTMAN, *Sacraments...*, p. 152).

⁷² È indicativo il disposto del CIC 1917, che in un contesto probabilmente abbastanza legalistico e formalistico, statuiva: «Praecepto communionis recipiendae non satisfit per sacrilegam communionem» (can. 861); «Praecepto confitendi peccata non satisficit, qui confessionem facit sacrilegam vel voluntarie nullam» (can. 907). Tali precisazioni nell'ordinamento vigente sono state ritenute superflue ma non chiaramente superate (cfr. WOESTMAN, *Sacraments...*, p. 152).

confronto con gli altri precetti “culturali” della Chiesa.⁷³ Negli altri precetti risulta essenziale il rispetto del ritmo del tempo.⁷⁴ L’obbligatorietà intersoggettiva dell’ottemperanza festiva e penitenziale si rinviene nella concomitanza e solidarietà dei fedeli. L’impegno morale acquista un rilievo giuridico proprio in virtù della convergenza nell’osservanza della regola.⁷⁵ La visibilità del contegno costituisce il principale elemento di edificazione del Corpo mistico di Cristo. L’eventuale inadempimento è quindi più patente e offensivo per il bene della collettività.⁷⁶ Nei precetti sacramentali invece il *quando* non è un discrimine assoluto,⁷⁷ sono pertanto dilazionabili ma non dispensabili.⁷⁸ Solo nell’ambito sacramentale inoltre la *partecipazione interiore del fedele* costituisce un requisito essenziale.⁷⁹ L’indisposizione morale o l’insufficiente preparazione non è preclusiva all’adempimento non sacramentale. Il *bene protetto* nell’obbligo della Penitenza e dell’Eucaristia annuale insomma non è tanto la comune osservanza della pratica quanto la *dignità stessa del sacramento*. Le relative prescrizioni non rappresentano d’altronde l’avvenuta canonizzazione del contenuto minimo di una consuetudine ma il rimedio contro una deprecabile trascuratezza. Alla comunità interessa in definitiva la ricerca del frutto personale dell’azione sacra più che della conformazione del vivere sociale.

6. IL RECUPERO DELLA CENTRALITÀ DEL MISTERO PASQUALE

Il *diritto*, com’è noto, non richiede solo la dichiarazione del giusto ma la *concreta attribuzione del bene dovuto*.⁸⁰ Nel caso di specie, come abbiamo con-

⁷³ Per la matrice culturale del precetto festivo e penitenziale cfr. i nss. *Il senso liturgico della festa...*; *Univocidad del precepto dominical...*; *Santificazione del tempo penitenziale: aspetti pastorali e obblighi giuridici*, «Annales Theologici», 26 (2012), pp. 89-124. Il «Sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le proprie possibilità» ha caratteristiche proprie che si avvicinano più ad un rapporto di natura patrimoniale.

⁷⁴ Sia il precetto festivo che quello penitenziale sono vincolati al momento esatto dell’esecuzione: il tempo influisce *ad finiendam obligationem*.

⁷⁵ Cfr. *supra* nt. 24. L’assemblea celebrante si riconosce così nella cessazione dalla fatica quotidiana, nel digiunare congiuntamente, nello spezzare il pane, ecc.

⁷⁶ Il mancato riscontro non autorizza comunque giudizi temerari, disconoscendosi oltretutto eventuali giustificazioni o dilazioni.

⁷⁷ «The time element in this law is specified *ad urgendam obligationem*» (WOESTMAN, *Sacraments. Initiation...*, p. 153). Il motivo risiede nella perennità e persistente attualità del sacrificio pasquale.

⁷⁸ «Nessuno può ritenersi esente: gli stessi ammalati, che non possono recarsi in chiesa, devono per sé fare la Comunione, chiedendola al parroco» (CHIAPPETTA, *Manuale del parroco...*, p. 465). Nello stesso senso anche: J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Salamanca 2008, p. 253; MUSSONE, *L’Eucaristia nel Codice...*, p. 98.

⁷⁹ Per gli altri precetti è auspicabile chiaramente che l’osservanza risponda all’intimo sentire del fedele, ma la soddisfazione è data dal compimento del comportamento attivo o omisivo richiesto.

⁸⁰ Cfr. J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell’ora presente*, Venezia 2007, pp. 27-64.

siderato, esigibile intersoggettivamente non è direttamente il frutto del segno sacramentale ma l'identificazione e l'edificazione del Corpo mistico di Cristo. L'osservanza della regola concretizza allora la *celebrazione unitaria e condivisa del mistero pasquale*. Il rispetto del mandato ha inoltre un importante ruolo di esemplarità, aiuto e supporto nei confronti della comunità. Il diffuso incompimento annuale della Penitenza (forse e in misura ancor più preoccupante di quello della Comunione)⁸¹ non significa chiaramente una compromissione del sovrabbondante tesoro di grazia della Chiesa, ma la mancata applicazione storica dei meriti di Cristo. Il livello di concreta esplicazione della giustizia non determina certo la correttezza o meno del sistema ma registra, almeno in parte, il senso e l'efficacia della sollecitudine di governo e dell'azione pastorale. In questa linea la trascuratezza e la negligenza attuale nei confronti della pratica religiosa in generale e della disciplina sacramentale in particolare non possono che destare sconforto e apprensione.⁸² Un approccio parziale e individualistico porta a ignorare o sminuire la responsabilità e il valore sociale dell'inadempimento. L'individuazione della valenza solidale e transpersonale della condotta implica invece il riconoscimento del fatto che il comportamento omissivo o prevaricatorio del singolo si ripercuote seriamente sull'intero organismo ecclesiale. L'ingiustizia è sempre una sottrazione o una diminuzione del bene comune. L'ammissione della *relazionalità e interdipendenza giuridica* favorisce allora un inquadramento più maturo e stimolante del "minimo garantito" e una consistenza completa e oggettiva del debito.

Fermo restando la constatazione che attualmente la deficienza principale è dottrinale e spirituale, l'*incremento della formazione giuridica del popolo e dei pastori* non può che rappresentare una significativa tappa di crescita nella vita liturgica cristiana.⁸³ Nella sensibilità moderna l'accentuazione dell'aspetto autoritativo e impositivo risulta poco efficace e talora controproducente, più del "minimalismo obbligatorio" conviene forse sottolineare il "massimalismo teleologico" e il fascino della coerenza comportamentale. Il vero obiettivo catechetico e pastorale pare il *recupero della centralità del mistero pasquale*. La promozione della ricchezza ontologica del bene giuridico, che abbiamo cercato di abbozzare, può aiutare a raggiungere questo traguardo.

⁸¹ La dissociazione e la dissintonia tra i due ambiti sacramentali indica una preoccupante perdita del senso del peccato e della familiarità con la Confessione. Chi si comunica sporadicamente o molto occasionalmente, prescindendo dalla Penitenza, frequentemente rischia di farlo con troppa leggerezza o disinvoltura. L'adempimento irriverente del precetto chiaramente è più grave dell'inadempimento: *1 Cor 11,27-29*.

⁸² Già a proposito degli altri precetti, a fronte dell'affinamento teologico e legale, avevamo rilevato una spiccata desuetudine nella prassi ecclesiale contemporanea, cfr. rif. nt. 73.

⁸³ Cfr. ad es. il ns., *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, p. 325.

In chiave propositiva si possono indicare infine due linee di sviluppo e approfondimento: una concettuale e l'altra operativa: 1) l'*inscindibilità dei due precetti* e 2) il *coinvolgimento dei diversi agenti ecclesiali*.

I precetti sacramentali sono intimamente connessi e collegati tra loro. Il mistero pasquale funge da sorgente e meta dell'intero organismo sacramentale. Non è casuale che si qualifichi e connoti in senso stretto come *praeceptum paschalis* l'obbligo circostanziato della ricezione annuale della Comunione. Tutto tende verso l'Eucaristia e questa trova il suo nucleo essenziale e costitutivo nella Pasqua.⁸⁴ Anche la Penitenza però non può essere dissociata dalla primordiale festa cristiana: il perdono e la riconciliazione culturale si ispirano e dirigono al "fare memoria della Risurrezione".⁸⁵ Non è solo la struttura e la conformazione dei due obblighi a stabilire un parallelismo e un'analogia ma la finalizzazione ultima e il riconoscimento del ritmo del tempo.⁸⁶ Pasquale in senso proprio sarebbe dunque ogni dovere celebrativo. Una formulazione unitaria degli obblighi in questione (non avulsa dalla stessa tradizione canonica)⁸⁷ potrebbe aiutare ed evitare una perniciosa disgiunzione deontologica e potrebbe incentivare la lecita ricezione dell'Eucaristia.⁸⁸ Il riconoscimento del segno dei tempi manifesta d'altronde la comunicazione nel cammino storico del popolo di Dio. L'adempimento congiunto e sincronico del dovuto è un evidente "valore aggiunto" del minimo indispensabile che ben manifesta la *conspiratio ad unum* dei fedeli: la vita liturgica ha un'immanente dimensione comunitaria.⁸⁹ Il richiamo quantomeno implicito alla convenienza della preparazione pasquale,⁹⁰ ancorché non esclusivo e vincolante, risulterebbe abbastanza indicativo e formativo.⁹¹ La *scansione quaresimale-pasquale*

⁸⁴ È indicativo il sottotitolo dell'es. ap. *Sacramentum caritatis* di Benedetto XVI: «sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa».

⁸⁵ Cfr. anche Gv 20,23.

⁸⁶ Cfr. DOHNALIK, *Il precetto pasquale...*, pp. 24-27.

⁸⁷ Cfr. *supra* nt. 16.

⁸⁸ La supposta "crisi della Penitenza" pare rispondere più all'abbandono e alla trascuratezza pastorale che alla reale insensibilità dei fedeli all'esigenza del Perdono. Il collegamento tra i due sacramenti è alla base delle indicazioni fornite dalla Congregazione a proposito dell'attesa al confessionale durante le celebrazioni eucaristiche (CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa ad dubia proposita*, «Notitiae», 37 [2001], pp. 259-260).

⁸⁹ Cfr. SC 26-32.

⁹⁰ Qualora non si ritenesse di indicare il periodo consigliabile (quaresimale) sul modello del can. 920 (va da sé che mentre la Comunione a Pasqua è intrinseca alla logica sacramentale, la Confessione "quaresimale" non solo sarebbe rimessa alla valutazione del presupposto [l'esistenza di peccati gravi] ma avrebbe solo un valore direttivo o esortativo), basterebbe magari congiungere le due prescrizioni per esplicitarne maggiormente la continuità e dipendenza: "Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi a Pasqua".

⁹¹ È indicativo il richiamo temporale del can. 719 CCEO: «(...) si raccomanda vivamente però a tutti i fedeli cristiani di ricevere frequentemente questo sacramento e specialmente nei tempi di digiuno e di penitenza che devono essere osservati nella propria Chiesa *sui iuris*». San José Prisco indica il momento più opportuno in riferimento al can. 920 (*Derecho parroquial...*, p. 302).

è il miglior riflesso dell'interdipendenza e linearità dell'accesso ai più abituali mezzi salvifici. L'umanità e accondiscendenza nella deroga al vincolo cronologico (tempo pasquale) non significa peraltro disponibilità e fungibilità *ad nutum* della misura del debito, implica al contrario equità e ragionevolezza nel rispettare il senso del mandato.

Il coinvolgimento e la motivazione dei diversi operatori ecclesiali appaiono decisivi per la ripresa della celebrazione vitale del mistero pasquale. In merito, bisogna evidenziare e valorizzare anzitutto il *contributo dell'intera comunità credente*. L'iniziativa popolare ha infatti un'insostituibile funzione di stimolo, ausilio e supporto della pratica religiosa. L'azione di apostolato personale del fedele integra e corrobora l'impegno istituzionale della gerarchia.⁹² Il richiamo e l'aiuto fraterno non è dettato da un particolare carisma o abilitazione ma dall'autenticità della testimonianza e dell'annuncio del Vangelo. Al di là di un dovere morale generalizzato, ma non per questo etereo e imponderabile, esistono però *obblighi specifici e qualificati di tutela del patrimonio salvifico*. Se il dovere di ricezione sacramentale (escludendo il caso dei precetti *de quo*) è per lo più indeterminato, il dovere viceversa di procurare e facilitare l'accesso ai canali della grazia è, in molti casi, determinato e circostanziato. Genitori, tutori, parroci, padrini, catechisti, ecc. hanno ad esempio una seria responsabilità in ordine allo sviluppo mistagogico e alla formazione di quanti affidati alle proprie cure.⁹³ L'esercizio della potestà parentale (si pensi anche oggi giorno al compito di supplenza dei nonni) o il ruolo di istruzione e assistenza configurano una vera e propria obbligazione di mezzi nel promuovere la pratica del bene giuridico. Informare, educare e, talvolta, sollecitare alla pratica religiosa costituisce dunque un autentico *dovere del proprio stato*. Le insufficienze e le deficienze nella trasmissione della fede denotano una palese e dolorosa "crisi di crescita" generazionale del cristianesimo. I pastori sono chiamati inoltre a titolo speciale a raccomandare, incitare ed esortare i fedeli ad accedere convenientemente ai sacramenti.⁹⁴ La dimenticanza o la freddezza nel sollecitare l'adempimento dei precetti, che talora si riscontrano, tradiscono allora un preoccupante annebbiamento e offuscamento del primato della grazia e dell'orientamento eucaristico. "Proporre senza imporre" non significa edulcorare le esigenze della fede e abbassare il minimo garantito, ma indicare con fermezza e tenacia la via della salvezza e, soprattutto, rendere agevole e attraente il cammino dell'incontro col Signore.

⁹² Cfr. AA 1ss.

⁹³ Cfr. anche A. MARZOA, *Commento c. 920*, in J. I. ARRIETA [dir. ed. it.], *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2007, p. 621; RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia...*, p. 191; PIGHIN, *Diritto sacramentale*, p. 173.

⁹⁴ Cfr. cann. 528 § 2; 843 § 2; 898, 986 § 1.

Il quadro non troppo rassicurante della pratica pasquale attuale non può essere motivo di sconforto e pessimismo, costituisce indubbiamente una fonte di esame e un'assunzione di responsabilità nelle priorità della nuova evangelizzazione.⁹⁵ In tale direzione, l'apporto canonistico è piuttosto modesto e contenuto, ma non irrilevante. La riflessione giuridica invita insomma a recuperare la "positività" non solo legale ma esistenziale dei precetti sacramentali, a riscoprire la doverosità consapevole e solidale del minimo obbligatorio e a non trascurare i compiti personali e istituzionali di formazione e ammonizione.

⁹⁵ Cfr. ad es. R. FISICHELLA, *La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall'indifferenza*, Milano 2011, pp. 62-64, 83-84.